

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 148

Bellinzona, 21 gennaio 2022

N. 4

Decreto del Consiglio di Stato concernente il contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri del 19 gennaio 2022

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti i controlli effettuati nel corso del 2019 e del 2020 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, su incarico della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone (art. 360b CO), dai quali sono emersi degli abusi ai sensi dell'art. 360a CO nel settore degli spedizionieri; preso atto della decisione della Commissione tripartita del 18 dicembre 2020 di proporre al Consiglio di Stato l'adozione del contratto normale di lavoro (CNL) con salari minimi vincolanti per il settore degli spedizionieri;

considerata la pubblicazione nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 15/2021 di martedì 9 febbraio 2021;

ritenuto che nel termine previsto sono state presentate delle osservazioni;

rilevato come le osservazioni pervenute, valutate dalla Commissione tripartita il 26 marzo 2021, non sono tali da giustificare né una modifica né un abbandono della procedura di adozione del CNL;

richiamati:

- il Codice delle obbligazioni, segnatamente gli art. 360a e segg.;
- la legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro dell'8 ottobre 1999, la relativa ordinanza, nonché la legge d'applicazione della legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro e della legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero dell'11 marzo 2008 e il relativo regolamento;

decreta:

I
L'allegato contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri entra in vigore il 1° marzo 2022 e scade il 31 dicembre 2024.

II
Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Bellinzona, 19 gennaio 2022

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Allegato

Contratto di lavoro normale per il settore degli spedizionieri

Art. 1 Campo di applicazione

Il contratto è applicabile a tutti i dipendenti impiegati nel settore degli spedizionieri.

Art. 2 Importo del salario minimo

¹Salari orari minimi di base:

– Collaboratori con mansioni direttive	fr. 31.27
– Dichiarante doganale con APF	fr. 23.77
– Dichiarante doganale senza APF	fr. 21.58
– Specialista spedizioni con APF	fr. 25.02
– Specialista spedizioni senza APF	fr. 21.58
– Impiegato con almeno AFC	fr. 21.58
– Impiegato senza formazione	fr. 20.02
– Magazziniere/Autista patente B	fr. 19.68
– Autista patente C	fr. 20.04
– Autista patente E	fr. 20.64

²Il pagamento del salario a provvigione è possibile solo se attuato a partire dal salario minimo.

³Nel caso di modalità retributiva oraria, al salario orario di base vanno aggiunte le seguenti indennità:

- 8.33% per 4 settimane di vacanza e 10.64 % per 5 settimane di vacanza;
- 3.6% per 9 giorni festivi.

Art. 3 Adeguamento dei salari minimi

I salari minimi sono adeguati in base a quanto deciso dalle parti per i salari del contratto collettivo di lavoro delle imprese di spedizione.

Art. 4 Altre disposizioni

Per tutte le altre disposizioni si rimanda ai disposti del CO come pure della LL.

Art. 5 Validità

Il Consiglio di Stato stabilisce l'entrata in vigore del contratto normale di lavoro per il settore degli spedizionieri.